

Sent. n. 48/2025 pubbl. il 09/05/2025

Cron. n. : 1325/2025

Rep. n. 59/2025 del 21/05/2025

N. R.G. 175-1/2024

SENT. PUBBLICATA IL 21/5/2025  
PER ERRORE DI SISTEMA NON  
È STATO POSSIBILE MODIFICARE  
LA DATA PRIMA POSTATA DEL  
9.5.2025.



Il Dott. *Alfredo* *Amaldi*

L.G. 35  
2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Perugia

III Sezione Civile - Ufficio Procedure concorsuali

Tribunale Ordinario di Perugia

Sezione III civile Ufficio procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Teresa Giardino - Presidente

dott.ssa Stefania Monaldi - Giudice est.

dott.ssa Sara Fioroni - Giudice

nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 175-2/2024, promosso da:

**ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.** (C.F.: 09733300157),  
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Mojana avente ad oggetto:

**ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di:**

**BLUEPOWER S.R.L.** (CF 01564940557), assistita dall'avv. EUTIMIO MONACO,  
C.F. 01564940557), con sede Gubbio (PG), Via San Donato 1B;

*OTUS*



Sent. n. 48/2025 pubbl. il 09/05/2025

Cron. n. : 1325/2025

Rep. n. 59/2025 del 21/05/2025

O.T.E.S.A.S.

Firmato Da: MONALDI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUAIIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6dd737e0eb14dd8  
Firmato Da: GIARDINO TERESA FRANCA STEL Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUAIIFICATA Serial#: 4dad4c44fc4dc52a494e3143b55bfc8d



Sent. n. 48/2025 pubbl. il 09/05/2025

Cron. n. : 1325/2025

Rep. n. 59/2025 del 21/05/2025

012. S & S



Sent. n. 48/2025 pubbl. il 09/05/2025

Cron. n. : 1325/2025

Rep. n. 59/2025 del 21/05/2025

O.E.S.S.

**dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società **BLUEPOWER**  
**S.R.L. (C.F. 01564940557 )**, con sede **Gubbio (PG), Via San Donato 1B;**

**nomina**



la dott.ssa **Stefania Monaldi** Giudice Delegato per la procedura

**nomina**

Curatore il rag. **Francesco Patumi**, il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art. 130 u.c. CCI* risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

**autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

**ordina**

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

**stabilisce**



il giorno **17/12/2025, ore 10:30**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

**assegna**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10. co. 3, CCI:

**segnala**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**dispone**

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115:

**dispone**



Sent. n. 48/2025 pubbl. il 09/05/2025

Cron. n. : 1325/2025

Rep. n. 59/2025 del 21/05/2025

che la presente sentenza venga notificata telematicamente al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Perugia, 20/05/2025

Il Presidente

Dott.ssa Teresa Giardino

Il giudice est.

Dott.ssa Stefania Monaldi

Copia conforme all'originale telematico

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Alberto Maestri



ESTENSO  
E' copia conforme all'originale  
Perugia, 21/5/2025

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Alberto Maestri

